Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti
Allegati

n. 318

Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 1° luglio 2010

I N D I C E

Commissioni permanenti

5ª - Bilancio . . . . . *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

BILANCIO (5ª)

Giovedì 1º luglio 2010

364ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 21,25.

IN SEDE REFERENTE

(2228) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana, nel corso della quale era iniziata l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 39.

Il presidente AZZOLLINI *(PdL)*, in qualità di relatore, comunica di aver riformulato l'emendamento 12.1000 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, al quale è stata altresì presentata la relazione tecnica.

Il senatore MORANDO *(PD)*, con riferimento all'emendamento 6.1000 del Presidente relatore, ritiene che il comma 21-*bis* sia da espungere in quanto esso utilizza impropriamente le risorse derivanti dal differimento della consegna dei sistemi d'arma presso il Ministero della difesa. Fa presente infatti che, benché sia possibile il rinvio dell'imputazione effettiva della spesa, detto spazio di cassa non può assolutamente essere utilizzato per coprire altri oneri. In tal modo, prosegue, si determinerebbe una violazione del principio dell'annualità del bilancio, con un evidente disallineamento temporale della spesa, riconosciuto del resto anche dalla relazione tecnica del Governo. Osserva altresì che dalla disposizione non derivano economie di spesa.

Il PRESIDENTE riconosce che dal secondo periodo del comma 21-*bis* non conseguono risparmi, per cui ne preannuncia una riformulazione.

Prosegue quindi l'illustrazione delle proposte emendative finalizzate ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 39 (pubblicate in allegato al resoconto del 25 giugno scorso).

Il senatore MORANDO *(PD)* illustra l'emandamento 39.0.25 finalizzato al rifinanziamento del Fondo per le aree sottosviluppate (FAS) attraverso diverse misure. Si sofferma sulle misure contenute nell'emendamento in esame, concernenti l'utilizzo delle frequenze analogiche, la cui concessione potrebbe essere sottoposta a procedure onerose onde conseguire delle entrate. Coglie poi l'occasione per domandare delucidazioni circa uno studio sull'utilizzo del FAS negli ultimi anni, annunciato alla stampa dal ministro Fitto. Da tale analisi, prosegue, risulterebbe che, nonostante continui sforzi di rifinanziamento, il FAS non verrebbe nei fatti utilizzato dalle Regioni. Chiede dunque al Presidente di concordare i termini di un'audizione del ministro Fitto al fine di conoscere nel dettaglio le modalità di impiego del predetto Fondo.

I restanti emendamenti aggiuntivi presentati all'articolo 39 sono dati per illustrati.

Si passa poi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 40.

Il senatore LATRONICO *(PdL)* dà conto del 40.13 recante una proroga dei contratti di programma approvati dal CIPE, segnalando che alcuni stati di avanzamento sono stati pagati con molto ritardo; l'emendamento consentirebbe dunque il completamento delle opere. Chiede indi l'accantonamento della proposta emendativa.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 40.13.

Il senatore GIARETTA *(PD)* illustra l'emendamento 40.25 volto a semplificare il rapporto tra le imprese, specialmente di piccole dimensioni, e il fisco.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 40 sono dati per illustrati.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 41.

Il senatore MORANDO *(PD)* prende la parola sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 41 (da 41.1 a 41.9), presentati da diverse forze politiche, sollecitando la Commissione ad affrontare nel merito il conte-

nuto dell'articolo medesimo che, a suo avviso, consentirebbe misure elusive capaci di arrecare forte pregiudizio alla finanza pubblica.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 41, inclusi gli aggiuntivi, sono dati per illustrati.

Si passa dunque alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 42, nonché di quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo.

Il senatore MORANDO *(PD)* sottoscrive e dà conto dell'emendamento 42.0.3, analogo ad altre proposte emendative aventi ad oggetto la questione del credito alle imprese derivante da pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Considerato che la spesa pubblica rappresenta circa il 52 per cento del PIL, egli prefigura uno scenario drammatico di crisi del credito delle imprese private, tenuto conto che le banche faticano a concedere denaro nel momento in cui le aziende vantano un credito nei confronti delle pubbliche amministrazioni, dati i ritardi nei pagamenti. Auspicando che il tema possa essere affrontato compiutamente in un provvedimento *ad hoc*, sottolinea come l'emendamento costituisca una risposta almeno parziale al problema, in quanto accelererebbe la corresponsione dei pagamenti anche mediante l'attribuzione di un ruolo specifico alla Cassa depositi e prestiti. Evidenzia infine che altre proposte emendative della maggioranza si collocano nella medesima direzione.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 42, inclusi gli aggiuntivi, si danno per illustrati.

Si passa poi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 43, nonché di quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA *(LNP)* chiede che sia accantonato l'emendamento 43.8, su cui la Commissione conviene.

Il senatore LEGNINI *(PD)* sottoscrive il 43.9 auspicandone un esame approfondito.

La senatrice BIANCHI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)* aggiunge a sua volta la propria firma all'emendamento 43.9.

Il senatore MASCITELLI *(IdV)* illustra la proposta 43.35, ritenendo che l'istituzione di zone a burocrazia zero non possa sovrapporsi con la creazione di zone franche. Pur condividendo che siano incentivate aree a burocrazia zero, soprattutto nel Meridione, al fine di snellire le pratiche amministrative e incentivare il tessuto industriale, rileva le diversità di obiettivi e origini rispetto alle zone franche. Chiede dunque l'accantonamento della proposta emendativa.

La Commissione conviene con la proposta di accantonare l'emendamento 43.35.

Il senatore LUSI *(PD)* dà conto della proposta 43.0.5 inerente l'istituzione di una zona franca urbana nella città de L'Aquila.

La senatrice BIANCHI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)* illustra l'emendamento 43.0.6 che ha lo scopo di incentivare l'occupazione giovanile attraverso la concessione di un credito d'imposta alle imprese che assumono giovani lavoratori.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 43, inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi, si danno per illustrati.

Si passa quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 39.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, dopo aver osservato che una proposta emendativa a sua firma verte sulle problematiche dell'Abruzzo, fa presente che gli emendamenti presentati dal senatore Baldassarri delineano aspetti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel decreto-legge. Manifesta indi un avviso contrario su tutti gli emendamenti presentati. In particolare, per quanto concerne l'articolo 41, il regime fiscale di attuazione europea, rileva che il Governo sta svolgendo i necessari approfondimenti per individuare una soluzione idonea.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime un parere conforme a quello del Presidente relatore.

Il senatore LEGNINI *(PD)* chiede di accantonare l'emendamento 39.0.5, a cui aggiunge la propria firma, che proroga il termine relativo alla cassa integrazione dei gruppi industriali nella regione Abruzzo.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, si dichiara favorevole ad accantonare l'emendamento 39.0.5.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 39, nonché delle proposte recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo.

Il senatore TANCREDI *(PdL)* ritira il 39.1.

Il senatore MASCITELLI *(IdV)* ritira il 39.3.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti dal 39.2 al 39.0.1.

La Commissione accantona l'esame dell'emendamento 39.0.2.

Il senatore TANCREDI *(PdL)* ritira gli emendamenti 39.0.3 e 39.0.4.

La Commissione accantona l'esame della proposta 39.0.5.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti dal 39.0.6 a 39.0.11.

Su proposta del RELATORE, la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti dalla proposta 39.0.12 (testo 2) alla proposta 39.0.16 (testo 2).

Con separate votazioni, risultano poi respinti gli emendamenti da 39.0.17 a 39.0.25.

Resta accantonata la proposta 39.1000 del Relatore.

Si passa all'espressione dei pareri da parte del Relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti relativi all'articolo 40.

Il RELATORE e il sottosegretario GIORGETTI esprimono un parere contrario su tutte le proposte emendative.

Si passa alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 40.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti dal 40.1 al 40.24.

Il senatore MORANDO *(PD)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul 40.25 che rappresenta una norma di buonsenso. Chiede altresì che sia verificato il numero legale.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione respinge quindi l'emendamento 40.25 nonché, con successive e separate votazioni, gli emendamenti dal 40.26 al 40.48.

In sede di articolo 41, su proposta del RELATORE – che manifesta un parere contrario su tutte le proposte emendative – la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 41.1 e bocciare tecnicamente le proposte da 41.2 al 41.9, soppressive dell'articolo 41.

Il RELATORE invita l'Esecutivo a prestare particolare attenzione alle proposte emendative testé accantonate, su cui è opportuna una riflessione anche alla luce della normativa europea in tema di servizi.

Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti da 41.10 a 41.0.7.

Si passa ai pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 42, inclusi gli aggiuntivi.

Dopo che il RELATORE e il sottosegretario GIORGETTI hanno dichiarato un parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 42, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti da 42.1 a 42.0.5.

Si passa ai pareri sugli ementamenti riferiti all'articolo 43.

Il RELATORE manifesta un parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 43, ad eccezione del 43.20 di cui suggerisce un accantonamento.

Il sottosegretario GIORGETTI manifesta un orientamento conforme a quello del Presidente relatore.

La Commissione conviene indi di accantonare l'emendamento 43.20.

Posti separatamente in votazione, sono dunque respinti gli emendamenti dal 43.1 al 43.7.

Il senatore MORANDO *(PD)*, richiamandosi a quanto già affermato in sede di illustrazione, sottolinea la rilevanza dell'emendamento 43.9, proponendone un accantonamento.

La Commissione conviene indi di accantonare il 43.9.

In esito a successive e distinte votazioni, risultano altresì respinti gli emendamenti dal 43.10 al 43.0.6, ad eccezione delle proposte dichiarate accantonate.

Il RELATORE dichiara inammissibili gli emendamenti 44.0.21, 44.0.39, 45.21, 45.36 (limitatamente al comma 1-*quinquies)*, 47.6 e 48.1 (limitatamente ai commi 3, 4, 5 e 6).

Si passa poi all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 44.

In sede di articolo 44, il senatore VITA *(PD)* dà conto dell'emendamento 44.0.1 che intende rifinanziare il Fondo per l'editoria almeno fino al 2011. Sottolinea poi la necessità di rivedere i criteri per l'attribuzione dei contributi al settore, atteso che si registrano evidenti sproporzioni. Rileva altresì l'esigenza di imporre l'IVA ordinaria alle testate giornalistiche che vendono oggetti non attinenti alla missione editoriale, in quanto è a suo avviso irragionevole che detti prodotti siano sottoposti all'IVA agevolata. Ciò consentirebbe del resto di ottenere risparmi e costituirebbe un primo segnale di moralizzazione del comparto. Fa presente inoltre che dal-

l'approvazione dell'emendamento si determinerebbe probabilmente una riduzione delle testate, aprendo dei margini per nuove imprese editoriali. Paventa infine il rischio che, in assenza di risorse a favore del Fondo per l'editoria, molti giornali si troverebbero nella condizione di dover chiudere.

Il senatore GIARETTA *(PD)* dà conto dell'emendamento 44.0.6, rilevando come il credito di imposta per investimenti in ricerca abbia sostenuto l'incremento della produttività delle imprese. Ritiene pertanto necessario reintrodurre questo strumento al di fuori dei tetti previsti onde assicurarne piena operatività.

Il senatore LATRONICO *(PdL)* illustra gli emendamenti 44.0.12, 44.0.15, 44.0.16 e 44.0.17 che affrontano il tema dell'emittenza televisiva locale. In proposito osserva che fino ad ora il settore è stato sostenuto con risorse ridotte.

I senatori BIANCHI *(UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE)*, VITA *(PD)* e DI GIOVAN PAOLO *(PD)* aggiungono la propria firma all'emendamento 44.0.12.

Il senatore GRILLO *(PdL)* prende la parola sugli emendamenti in questione, sottolineando che spesso le emittenti locali, pari a circa 700, beneficiano di contributi senza alcuna distinzione rispetto all'attività svolta. Segnala peraltro che a seguito dell'introduzione del digitale terrestre non tutte sono in grado di fare investimenti consistenti. Reputa pertanto necessario rimodulare i criteri per il riparto delle risorse, anche nella prospettiva di incentivare la creazione di nuove emittenti locali in ambito almeno sovraprovinciale.

Il senatore MORANDO *(PD)* dà conto dell'emendamento 44.0.25, inerente la tassazione sui redditi da capitale. In proposito osserva come le diverse aliquote rendano il mercato finanziario italiano distorsivo rispetto alle scelte allocative, in quanto il capitale viene allocato prettamente in base alla tassazione. Si pone dunque, a suo giudizio, la necessità di un armonizzazione delle aliquote, considerando che quelle del 12,5 per cento e del 27 per cento risultano, rispettivamente, troppo basse o troppo alte. Potrebbe quindi essere utile un innalzamento dell'aliquota più bassa al 20 per cento e un abbassamento di quella maggiore fino al 23 per cento, ferma restando l'esigenza di una progressiva unificazione. Rileva tuttavia che la fissazione di un'unica aliquota al 20 per cento comporterebbe una riduzione del gettito, per cui sollecita un'analisi approfondita delle diverse soluzioni tecniche possibili. Invita dunque il Governo ad adoperarsi affinché siano quantomeno simulati gli effetti di tale proposta che introduce del resto meccanismi di compensazione. Dà poi conto dell'emendamento 44.0.34 inerente la cosiddetta «tassa sulle banche». Fa presente al riguardo che il suo Gruppo ha elaborato una ipotesi di imposizione sulla leva finan-

ziaria delle banche, leva che può provocare difficoltà nel caso in cui è eccessivamente elevata. Dopo aver ricordato che la leva finanziaria è data dal rapporto tra l'attivo di bilancio e il patrimonio di base, segnala che le banche maggiori mostrano un rapporto di gran lunga superiore rispetto a quello fisiologico, che si attesa tra 10 e 11. La proposta emendativa mira pertanto ad incentivare il ritorno della leva finanziaria a livelli normali attraverso il pagamento di una sorta di tassa, il cui gettito verrebbe usato per ridurre dalla base imponibile dell'IRAP, la componente del lavoro.

Il senatore GRILLO *(PdL)* riconosce che l'emendamento 44.0.34 ha un carattere alquanto suggestivo. Tiene tuttavia a precisare che la crisi è stata causata anzitutto dalla banche americane, le quali hanno stipulato numerosi mutui incrementando a livelli abnormi la propria leva finanziaria. Al contrario, difende l'operato delle banche italiane che hanno saputo reggere la crisi in quanto hanno da sempre praticato leve molto contenute. Occorre dunque che non venga seguito il modello americano.

Il senatore LEGNINI *(PD)* illustra l'emendamento 44.0.33, rammentando che durante la crisi il volume del credito era cresciuto in minima parte in termini percentuali, mentre erano aumentate le sofferenze bancarie. Sollecita quindi ad affrontare il tema dell'accesso al credito e della rinegoziazione di quello scaduto, evidenziando che una possibile soluzione potrebbe basarsi su un accordo tra l'associazione bancaria e le associazioni datoriali, da sostenere attingendo al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

I restanti emendamenti all'articolo 44 si danno per illustrati.

Si passa all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sulle proposte relative all'articolo 44, nonché su quelle recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo.

Il RELATORE esprime avviso favorevole sulla proposta 44.3, a condizione che venga espunta la copertura finanziaria in quanto ultronea, peraltro identica alla proposta 44.4. Sul tema delle banche sollevato nel dibattito riconosce che esiste un problema di acceso al credito e che i vincoli previsti dagli accordi di Basilea possono costituire un impedimento per le piccole e medie imprese. Ritiene che questo tema avrebbe dovuto trovare sede nell'attuale manovra al fine di canalizzare maggiore liquidità alle piccole e medie imprese. Tuttavia non ritiene che la tassazione possa rappresentare uno strumento idoneo di incentivazioni per spingere le banche a comportamenti più prudenti. Infine, sul tema degli incentivi all'imprenditorialità, ritiene che le proposte presentate siano opportune in una sede diversa e d esprime pertanto parere contrario.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime avviso conforme al Relatore.

Si passa alla votazione delle proposte relative all'articolo 44, nonché di quelle recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo.

In esito a distinte votazioni, sono respinte le proposte 44.1 e 44.2.

Con un'unica votazione la Commissione approva le proposte 44.4 e 44.3 (testo 2) (pubblicate in allegato al resoconto della seduta).

Interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 44.0.1 il senatore LUSI *(PD)* per chiederne l'accantonamento.

La Commissione accantona l'esame della proposta 44.0.1.

In esito a distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 44.0.2 a 44.0.11.

La Commissione accantona poi l'esame dell'emendamento 44.0.12.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 44.0.13 a 44.0.38.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana di domani, 2 luglio 2010, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 23,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2228

12.1000 (testo 2)
IL RELATORE

All'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole* «le lavoratrici del pubblico impiego», *aggiungere le seguenti:* «ovvero con età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi»;

b) *al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo* «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1 gennaio 2011.»;

c) *all'articolo 12, comma 9 apportare le seguenti modificazioni: eliminare le parole:* «e accolte» *nonché dopo le parole:* «l'accoglimento» *inserire le seguenti:* «ovvero la presa d'atto». All'onere derivante dalle modifiche di cui alla presente lettera, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento;

d) *aggiungere, infine, i seguenti commi:*

«12-*bis*. In attuazione dell'articolo 22-*ter*, comma 2, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1º gennaio 2015 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all'articolo 22-*ter,* comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n.102, e successive modificazioni e integrazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all'articolo 1, comma 20 e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni devono essere aggiornati a cadenza triennale, salvo quanto indicato al comma 12-*ter,* con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi almeno 12 mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emana-

zione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale. Il predetto aggiornamento è effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-*ter*.

12-*ter*. A partire dall'anno 2013 l'Istat rende annualmente disponibile entro il 30 giugno dell'anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma 12-*bis* e con i decreti a cadenza triennale di cui allo stesso comma 12-*bis*:

a) i requisiti di età indicati al comma 12-*bis* sono aggiornati incrementando i requisiti in vigore in misura pari all'incremento della predetta speranza di vita accertato dall'Istat in relazione al triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i 3 mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unità;

b) i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva indicati al comma 12-*bis* sono conseguentemente incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età. In caso di frazione di unità, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al primo decimale.

Restano fermi i requisiti di anzianità contributiva minima previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonché la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Al fine di uniformare la periodicità temporale dell'adeguamento dei requisiti di cui al presente comma, a quella prevista per la procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Il secondo adeguamento è effettuato, derogando alla periodicità triennale, di cui al comma 12-*ter,* con decorrenza 1º gennaio 2016 e a tal fine l'Istat rende disponibile, entro il 30 giugno dell'anno 2014, il dato relativo alla variazione nell'anno precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.

12-*quater*. In base agli stessi criteri di adeguamento indicati al comma 12-*bis* e 12-*ter* e nell'ambito del decreto direttoriale di cui al comma 12-*bis,* anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonchè agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi

da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonchè dei rispettivi dirigenti, è applicato l'adeguamento dei requisiti anagrafici. Resta fermo che l'adeguamento di cui al presente comma non opera in relazione al requisito per l'accesso per limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età.

12-*quinquies*. Ogni qual volta l'adeguamento triennale dei requisiti anagrafici di cui al comma 12-*ter* comporta, con riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafico nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della citata legge n. 335 del 1995, come modificata dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del primo periodo del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 65 anni è effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della citata legge n. 335 del 1995, come modificata dall'articolo 1, comma 15, della citata legge n. 247 del 2007.

12-*sexies*. All'articolo 22-*ter*, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'A decorrere dal 1º gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *b),* della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni dal 1º gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti alla predetta data ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia nonchè quelle che ab-

biano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto'".

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis),* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a tale fine la dotazione del predetto Fondo e' incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro annui nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012, 392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542 milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292 milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020".

12-*septies*. A decorrere dal 1º luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

12-*octies*. Le stesse modalità di cui al precedente comma si applicano, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. È abrogato l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli interessati in data anteriore al 1º luglio 2010.

12-*nonies*. A decorrere dal 1º luglio 2010 si applicano le disposizioni di cui al comma 12-*septies* anche nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. È abrogato l'articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in epoca antecedente al 1º luglio 2010.

12-*decies*. All'articolo 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299, di conversione del decreto-legge 7 maggio 1980 n. 153, le parole: "appro-

vati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964" sono sostituite dalle seguenti: "come successivamente adeguati in base alla normativa vigente.".

12-*undecies*. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l'articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n.1646, l'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, l'articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

12-*duodecies*. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2010, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

12-*terdecies*. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati per l'anno 2010, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152, è rideterminata nello 0,178 per cento. Conseguenemente, per l'esercizio finanziario 2011 gli specifici stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base dello statodi previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1, del medesimo articolo 13, sono ridotti del 22 per cento con recupero negli esercizi finanziari nei quali sono erogate, in termini rispettivamente di acconto e saldo, le somme riferibili ai contributi previdenziali obbligatori incassati di cui al primo periodo del presente comma. I risparmi derivanti dai precedenti periodi, pari a 87 milioni di euro per l'anno 2011, concorrono alla compensazione degli effetti derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al fine di garantire la non applicazione per tale anno 2011 del predetto aumento contributivo nella misura prevista».

44.3 (testo 2)

TANCREDI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua"».